



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

**DR. n.905/2018**

**Prot. n. 38593**

**Data 11.08.2018**

## LA RETTRICE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 *“Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”*;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila emanato con D.R. n. 36/2017 del 20 febbraio 2017

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*, ed in particolare l'articolo 6 *“Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo”* ed i relativi commi 6, 7 e 8;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari di cui al D.R. n. 915/2017 del 19 dicembre 2107

PRESO ATTO della delibera ANVUR 13 settembre 2016, n. 132 relativa ai *“Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010”*;

ATTESA la necessità di dare applicazione alle citate disposizioni normativa attraverso l'adozione di un regolamento in materia di positiva valutazione dei professori e dei ricercatori per le finalità previste dall'art.6, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTA la nota CRUI del 5 settembre 2018 n. 2072

ATTESA l'urgenza dell'emissione del presente Regolamento

## EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

**Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi dell'Aquila, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge 240/2010**

### Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni ed integrazioni, le modalità per la valutazione del complessivo impegno didattico e di ricerca dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e degli assistenti ordinari, a tempo pieno e definito, di seguito denominati Docenti, finalizzata all'applicazione dell'art. 6, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

## **Articolo 2 - Autocertificazione dell'attività didattica**

1. Ai sensi dell'art.6 comma 7 della legge 270/2010, i Docenti sono tenuti ad autocertificare, per ogni anno accademico, l'adempimento dei compiti didattici previsti dal Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari di cui al D.R. n. 915/2017 del 19 dicembre 2107.

2. A tal fine, per ciascun anno accademico, il Docente ha l'obbligo di compilare:

a) il **Registro delle Lezioni** in formato elettronico che consente di registrare, per ciascuno specifico incarico didattico attribuito nell'anno accademico, il dettaglio delle attività svolte (data, ore, argomento lezione, laboratorio, esercitazioni, ecc...). Al termine della attività, il docente deve consegnare il registro di ogni singolo incarico didattico affidato, completo in ogni sua parte e opportunamente firmato, alla Segreteria Amministrativa Didattica del proprio Dipartimento;

b) la **Dichiarazione del consuntivo delle attività svolte**, da completarsi entro un mese dalla fine dell'anno accademico, relativo a tutte le attività non previste dal registro delle lezioni, mediante compilazione e sottoscrizione del Diario in formato elettronico previsto dalla piattaforma ESSE3, ovvero di apposita modulistica di rendicontazione analitica rilasciata dall'Amministrazione.

3. Il contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. Ciascun Docente è personalmente responsabile di quanto dichiarato, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000).

## **Articolo 3 - Criteri di verifica dei risultati delle attività didattiche e di ricerca**

1. Per la positiva verifica dei risultati delle attività dei professori ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

A. Per quanto concerne le attività didattiche, avere svolto negli ultimi due anni accademici attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti secondo quanto stabilito dagli artt. 4, 5, 6 e 7 del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari di cui al D.R. n. 915/2017 del 19 dicembre 2107;

B. Per quanto concerne le attività di ricerca, ai sensi di quanto stabilito nella delibera ANVUR 13 settembre 2016, n. 132, aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni, ed inoltre:

(a) Ai fini della partecipazione alle commissioni nazionali, essere in possesso dei requisiti richiesti per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale.

(b) Ai fini della partecipazione alle commissioni locali, soddisfare almeno uno dei due punti elencati nel seguito:

(1) Per i professori di prima fascia essere in possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale; per i professori di seconda fascia e i ricercatori essere in possesso degli indicatori previsti, rispettivamente, per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima e seconda fascia;

(2) Con riferimento agli ultimi cinque anni, soddisfare almeno due dei criteri seguenti, di cui quelli ai numeri VIII-IX-X riservati esclusivamente ai ricercatori:

I. Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di professore di prima (per i professori di prima fascia) e seconda fascia (per professori di seconda fascia e ricercatori);

- II. Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
- III. Responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- IV. Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;
- V. Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;
- VI. Incarichi di insegnamento o di ricerca (*fellowship*) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
- VII. Significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio;
- VIII. Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali o internazionali;
- IX. Direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, nazionali o internazionali, legati a università ovvero a qualificate istituzioni pubbliche o private;
- X. Partecipazione a comitati di redazione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore.

#### **Articolo 4 – Rilascio della certificazione di positiva valutazione e verifica dei risultati delle attività**

1. Il Docente, ai fini del rilascio di positiva certificazione per le finalità di cui all'art.6, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presenta al Direttore di Dipartimento di afferenza una dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, con riferimento: (i) per le attività didattiche, ai due anni accademici precedenti a quello in corso all'atto della domanda; (ii) per le attività di ricerca, al quinquennio solare precedente la data di sottoscrizione della dichiarazione.
2. Il Direttore di Dipartimento accerta la conformità delle attività didattiche dichiarate con i compiti attribuiti al Docente in sede di programmazione didattica, eventualmente effettuando verifiche volte ad accertare l'effettivo e personale svolgimento delle attività da parte del medesimo, e in caso di esito positivo, rilascia la relativa attestazione e trasmette gli atti al Rettore.
3. Il Rettore può disporre la verifica, anche a campione, delle attestazioni rilasciate.

#### **Articolo 5 - Effetti applicativi**

In caso di valutazione negativa, ferma restando la responsabilità disciplinare, i Docenti sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della legge 240/2010.

#### **Articolo 6 – Norme transitorie**

La dichiarazione di cui all'art. 2 comma 2 punto b) del presente Regolamento, limitatamente alle attività svolte negli anni accademici 2015/16 e 2016/17, ovvero prima dell'entrata in vigore del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari di cui al D.R. n. 915/2017 del 19 dicembre 2107, viene assolta mediante autocertificazione di adempimento dei compiti affidati al Docente di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato, e l'attività di verifica dell'apprendimento.

LA RETTRICE  
(prof.ssa Paola INVERARDI)  
f.to prof.ssa Paola INVERARDI